

DECRETO DIRIGENZIALE N. 224 del 20 aprile 2007

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Attuazione art. 46 della Legge Regionale n. 1  
del 19 gennaio 2007.**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1986 definisce i requisiti per l' esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l' accesso alle attività medesime;
- la predetta legge, all'art. 2, riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico, e ne individua il contenuto;
- l'art. 3 della medesima prevede, inoltre, l'istituzione, presso l'Assessorato al Turismo, degli albi regionali in cui debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'art. 123 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 119, punto n. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l'abilitazione a norma della summenzionata legge regionale;
- la legge 135 del 29 marzo 2001 sulla riforma della legislazione nazionale del turismo prevede che *"... le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)."*
- la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, all'art. 31, comma 46, ha integrato le disposizioni della summenzionata legge regionale n. 11/86, inserendo un nuovo articolato che stabilisce quanto segue:
  - "1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge.*
  - 2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.*
  - 3. Le modifiche all'esercizio di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge."*

**TENUTO CONTO**

- dell'intervenuta modifica legislativa che rende necessario procedere all'attuazione delle nuove disposizioni;
- che sulla base della disciplina suddetta possono chiedere di esercitare la professione nelle ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica alla data dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 1/2007;
- che possono essere riconosciute le menzionate lingue, inglese o francese o spagnolo, riconosciute con il conseguimento di abilitazione in altre professioni turistiche ai sensi della legge 11/86 alla data dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 1/2007;

## VISTI

- La legge regionale n. 11/86;
- Il D.Lvo n. 112/98;
- La legge 135/01;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- La legge regionale n. 1/2007;

## RITENUTO

- di dover provvedere alla definizione delle modalità procedurali per l'attuazione delle menzionate previsioni normative;
- di dover rendere note le suddette procedure agli interessati, assolvendo in tal modo al principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;
- di dovere, pertanto, adottare un avviso pubblico contenente l'indicazione della documentazione necessaria per dare la migliore attuazione al disposto normativo sopra menzionato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e sulla base dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

## DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente decreto, che disciplina le modalità da seguire per l'esercizio delle professioni turistiche nelle ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo, per i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2007;
- di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente all'avviso pubblico sul B.U.R.C.;
- di dare atto che la suddetta pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
- di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per conoscenza al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, e all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

*Avv. Giuseppe Carannante*